## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MACERATA

Misure organizzative per la trattazione delle udienze della Commissione dal 8 gennaio 2022

## IL PRESIDENTE

Richiamati i propri precedenti decreti relativi alla trattazione delle udienze nel periodo di emergenza; rilevato che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato sino al 31 marzo 2022, con il D.L.

n. 221 del 24.12.2021, art. 16;

richiamati il D.L. 137/20, art. 27, e l'art. 16 comma 4 del D.L. 119/18 come modificato dail'art. 135 comma 2 D.L. 34/20; considerato che la proroga del termine di cui all'art. 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, deve intendersi riferito anche all'udienza cartolare ed all'udienza allo stato degli atti, che sono previste "in alternativa alla discussione con collegamento da remoto" dal c.2 art. 27, come desumibile anche dalla relazione tecnica (pag. 21) allegata al D.L. n. 228/2021 che dà per scontata la proroga anche della trattazione cartolare;

richiamati la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1230/20, la Nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria Prot. 6265 del 13.11.2020, il decreto del Direttore

Generale del Ministero delle Finanze Prot. RR46 del 11.11.20 (in G.U. n. 285 del 16.11.20)

## P.Q.M.

 autorizza, per tutto il periodo di stato di emergenza COVID 19, la trattazione delle udienze della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata mediante collegamento da remoto, disponendo che il collegamento sia attuato mediante l'uso del software Skype for Business nelle modalità di cui all'art. 2 del citato Decreto DF del 11/11/20;

2) dispone che le parti possano chiedere, a mezzo PEC e PTT, la trattazione da remoto almeno dieci giorni liberi prima della data di udienza; il Presidente dovrà accertare se sussistono le condizioni per svolgere l'udienza da remoto, tenendo conto della disponibilità delle dotazioni informatiche dell'ufficio e dei componenti del collegio, della eventuale concomitanza di altre udienze da remoto, che potrebbero inficiare il collegamento, nonché di ogni altra circostanza che possa condizionare il corretto svolgimento dell'udienza;

3) la decisione del Presidente sarà comunicata, a mezzo PEC, senza indugio alle parti dalla

Segreteria;

4) in caso di decisione positiva, la Segreteria invierà alle parti una seconda comunicazione, a mezzo PEC, almeno tre giorni prima dell'udienza, con indicazione del link per la

partecipazione all'udienza da remoto;

5) in caso di mancata richiesta di trattazione da remoto, o in caso di decisione negativa sulla richiesta della parte di udienza da remoto, le udienze si terranno sulla base degli atti, come previsto dal comma 2 dell'art. 27, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione; nel caso di presentazione di tale istanza di discussione, si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali, e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica; nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia sarà rinviata ad altra udienza con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Si comunichi a tutti i giudici tributari, al Dirigente Amministrativo, agli Ordini Professionali, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

A

Macerata 8 gennaio 2022

Il Presidente Dott, ssa Carla Fazzini

2